



# COMUNE DI TORRE MONDOVÌ

PROVINCIA DI CUNEO

## AVVISO PER L'ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021

Visti il DPCM 28 marzo 2020 e l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;

Visto il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, recante ""Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";

### SI RENDE NOTO

Che i nuclei familiari colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID- 19 possono presentare richiesta per beneficiare di contributi economici **una tantum** per il sostegno al pagamento di utenze e/o del canone di locazione dell'abitazione di residenza.

Non verranno messe a disposizione risorse per buoni alimentari, già oggetto di distribuzione in due precedenti fasi.

### Art. 1 – OGGETTO

L'iniziativa prevede l'erogazione di contributi economici per il sostegno al pagamento di utenze e/o del canone di locazione dell'abitazione di residenza, limitatamente alle utenze ed ai canoni scaduti e/o in scadenza alla data di presentazione della domanda, riferiti comunque all'anno in corso, a favore di nuclei famigliari in condizione di disagio economico ed aventi i requisiti generali e specifici indicati agli articoli seguenti.

### Art. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono presentare domanda di partecipazione ai benefici i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, residenti alla data di pubblicazione del bando nel Comune di Torre Mondovì;
- b) cittadini stranieri, di un Paese non aderente all'Unione Europea, in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione, residenti alla data di pubblicazione del bando nel Comune di Torre Mondovì;
- c) ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore ad € 15.000,00
- d) I componenti il nucleo familiare non devono svolgere qualsiasi e qualsivoglia attività lavorativa in violazione delle norme fiscali e contributive.
- e) I componenti del nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia anagrafico, non devono disporre di un patrimonio mobiliare complessivo, alla data di presentazione della domanda (rappresentato da liquidità, saldi nei conti correnti postali o bancari, carte prepagate, titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari, polizze assicurative o similari) per un valore superiore a:
  - € 3.000,00 per nuclei anagrafici composti fino a due persone;
  - € 6.000,00 per nuclei composti da oltre due persone

Tutti i requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e risultare dall'apposita domanda / dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto



notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, secondo lo schema allegato.

La perdita anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione deve essere tempestivamente comunicata al Comune di Torre Mondovì e comporta prima della conclusione del procedimento l'esclusione, mentre successivamente all'erogazione del contributo comporta la decadenza e l'obbligo di restituzione del contributo.

### **Art. 3 –REQUISITI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE**

Per l'accesso al contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare con l'esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili).
- di corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l'immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare.
- di non avere la titolarità, per ognuno dei componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio anche temporanea.

Il requisito di non avere la titolarità non si applica quando i componenti del nucleo familiare siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ma rientrino in una delle seguenti fattispecie:

- essere coniuge legalmente separato o divorziato o genitore naturale che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, non ha la disponibilità dell'alloggio familiare;
- essere contitolare parziale e comunque non superiore al 50% e non avere la disponibilità dell'alloggio.

- di non essere assegnatari, per ognuno dei componenti il nucleo familiare, di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

### **Art. 4 – REQUISITI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE**

Per l'accesso al contributo per il sostegno al pagamento delle spese per le utenze domestiche, il richiedente deve essere residente nell'immobile a cui si riferiscono le spese che si pongono a sostegno economico.

Il contributo assegnato deve essere utilizzato per far fronte alle spese per le utenze domestiche precisando che, l'espressione "utenze domestiche" – per concorde orientamento del Tavolo di confronto ex art. 106 del D.L. 34/2020 (Nota IFEL del 16 giugno 2021) può includere tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti.

Per l'utenza TARI, il richiedente autorizza il Comune a riversare direttamente il contributo assegnato al Settore Tributi dell'Ente, a saldo o pro-quota della TARI dovuta, purché in regola con i versamenti delle annualità precedenti al 2020.

### **Art. 5 – NUCLEO FAMILIARE**

Il nucleo familiare è determinato d'ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafico risultante dall'anagrafe comunale.

Tutti i dati anagrafici considerati nell'istruttoria della domanda sono esclusivamente quelli risultanti dall'anagrafe comunale.





# COMUNE DI TORRE MONDOVÌ

PROVINCIA DI CUNEO

## Art. 6 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

In attuazione dell'articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 e del decreto ministeriale 24/6/2021 il contributo teorico erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum e non ripetibile.

Le risorse disponibili, di cui al citato articolo 53 del Decreto Legge del 25 maggio 2021 n. 73, ammontano a € 4.542,68.

Il contributo erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nei limiti delle risorse disponibili, dipende dall'entità e tipologia del nucleo familiare ed è determinato nelle seguenti misure:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| a) nucleo familiare con N. 1 componente          | contributo di € 300,00 |
| b) nucleo familiare con N. 2 componenti          | contributo di € 450,00 |
| c) nucleo familiare con N. 3 componenti ed oltre | contributo di € 600,00 |

L'importo del contributo non potrà comunque eccedere il 70% dei canoni di locazione e/o la spesa per le utenze.

E' fatta riserva di aggiornare i criteri per l'individuazione dei beneficiari sulla base di un monitoraggio dei richiedenti, nonché alle eventuali ed ulteriori risorse.

## Art. 7 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

**Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 15/03/2022.**

Le domande possono essere presentate direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune di Torre Mondovì, secondo il normale orario di apertura al pubblico, oppure mediante trasmissione a mezzo posta elettronica del modello di domanda debitamente compilato, firmato e scannerizzato all'indirizzo [comune.torremondovi.cn@legalmail.it](mailto:comune.torremondovi.cn@legalmail.it)

Le domande pervenute con qualsiasi altra forma e prive dei dati richiesti sono irricevibili. Le domande pervenute incomplete sono improcedibili.

L'ufficio protocollo del Comune di Torre Mondovì è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di mal funzionamento degli strumenti informatici del richiedente.

La domanda deve essere compilata esclusivamente sull'apposito modulo allegato ed alla stessa dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

- Copia di documento di identità in corso di validità del richiedente
- Copia del titolo di soggiorno (obbligatorio per i cittadini extra-comunitari);
- Copia del contratto di locazione recante gli estremi della registrazione;
- Eventuale documentazione relativa allo stato di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione o cessazione dell'attività autonoma;
- Documentazione relativa alle fatture / bollette delle utenze domestiche;

Il Comune di Torre Mondovì effettuerà la verifica dell'attestazione ISEE ordinario o corrente nei casi previsti direttamente sul portale INPS.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento comporta l'irricevibilità e l'improcedibilità della domanda;

Il mancato conferimento ESATTO del Codice IBAN (27 CARATTERI) comporta l'impossibilità di procedere al pagamento del contributo.

Ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 431/98, gli elenchi degli aventi diritto al contributo, così come tutte le dichiarazioni, possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio;

Le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all'Autorità giudiziaria competente;

Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento sia istruttorie sia conclusive avvengono tramite e-mail.



Il mancato conferimento esatto del numero telefonico e dell'indirizzo email comporta l'improcedibilità della domanda.

## **Art. 8 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

**CONTRIBUTO PER LE UTENZE DOMESTICHE:** si provvederà al pagamento, a mezzo bonifico bancario in favore dei richiedenti mediante accredito sul codice IBAN indicato nella domanda di concessione, di un contributo una tantum per il pagamento delle utenze riferite alla casa di residenza limitatamente agli importi scaduti e/o in scadenza alla data di presentazione della domanda, riferiti comunque all'anno in corso.

Per l'utenza TARI, il Comune riverserà direttamente il contributo assegnato al Settore Tributi dell'Ente, a saldo o pro-quota della TARI dovuta, purché in regola con i versamenti delle annualità precedenti al 2020.

Dovrà essere allegata fotocopia della fattura e/o eventuale bollettino pagato o da pagare. La mancata indicazione IBAN e esibizione della fotocopia della fattura o bollettino pagato e/o da pagare sarà causa di esclusione dal beneficio.

**CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE:** si provvederà direttamente al pagamento di quota parte del canone mensile di locazione (riferito agli importi scaduti e/o in scadenza alla data di presentazione della domanda, riferiti comunque all'anno in corso), a mezzo bonifico bancario a favore dei proprietari il cui IBAN verrà indicato nel modulo di delega allegato alla domanda di concessione. Nel caso in cui non sussistano debiti, il contributo assegnato verrà erogato a favore dei richiedenti mediante accredito sul codice IBAN indicato nella domanda di concessione.

## **Art. 9 –CONTROLLI E SANZIONI**

Il contributo erogato deve essere utilizzato per il pagamento delle utenze domestiche. Qualsiasi diverso utilizzo comporta la decadenza e l'obbligo di restituzione del contributo, nonché la perdita del diritto di accedere ad ulteriori contributi.

L'ufficio dei Servizi Generali del Comune di Torre Mondovì effettua i controlli sulla dichiarazione sostitutiva presentata e, qualora dovesse riscontrare false dichiarazioni, fermo restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi, come previsto dall'articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché alla trasmissione all'Autorità giudiziaria competente.

Il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di Torre Mondovì senza indugio le modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata.

La mancata comunicazione tempestiva delle modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata equivale a false dichiarazioni.

## **Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Informativa resa ai sensi del regolamento europeo 679/2016 per il trattamento dei dati personali svolto nella fase di ricezione della domanda e di pagamento dei contributi

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torre Mondovì, con sede in Torre Mondovì – Piazza Umberto Mellino n. 1, email: [info@comune.torremondovi.cn.it](mailto:info@comune.torremondovi.cn.it), PEC: [comune.torremondovi.cn@legalmail.it](mailto:comune.torremondovi.cn@legalmail.it), tel. 0174/329102.

L'Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016. Il soggetto interessato può proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l'Avv. Daniela Dadone, tel. 0174 1920679, email: [dpodanieladadone@gmail.com](mailto:dpodanieladadone@gmail.com).



# COMUNE DI TORRE MONDOVÌ

PROVINCIA DI CUNEO

Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all'indirizzo <http://www.comune.torremondovi.cn.it>

## Art. 11 – NORME FINALI

Avverso il presente avviso potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR PIEMONTE entro 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento per l'istruttoria delle domande è individuato nell'Istruttore Gabriella Dho .

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio dei Servizi Generali tramite telefono al numero 0174/329102 o tramite e-mail all'indirizzo [info@comune.torremondovi.cn.it](mailto:info@comune.torremondovi.cn.it)

Torre Mondovì, 10/02/2022



Il Responsabile del Servizio  
Dr.ssa Patrizia Luciano